



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.53 DEL 26/10/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GOLASECCA E IL COMUNE DI RANCO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **venti** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Presidente	Sì
2. Franchini Anna - Consigliere	Sì
3. Grazioli Alessandro - Consigliere	Sì
4. Minuti Antonio - Consigliere	Sì
5. Pinetti Umberto - Consigliere	Sì
6. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
7. Tovaglieri Giuliana - Consigliere	Sì
8. Visconti Francesco - Consigliere	Sì
9. Chierichetti Gian Luigi - Consigliere	Sì
10. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere	Sì
11. Reggio Maria Maddalena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GOLASECCA E IL COMUNE DI RANCO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

Il Sindaco legge il quarto punto posto all'ordine del giorno relativo all'approvazione della convenzione con il Comune di Ranco della centrale unica di committenza e cede la parola al segretario Comunale che spiega le ragioni che hanno portato al rinnovo di questa convenzione avviata in via sperimentale lo scorso anno e che ha dato buoni risultati perciò si rinnova per un altro biennio .

Prende la parola il Consigliere Reggio dicendo che le buone prassi è sempre meglio mantenerle e continuare a perseguirle.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., stabilisce che:

- *1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#).*
- *2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.*
- *3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.*
- *4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).*
- *5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'[articolo 216, comma 10](#).*
- *6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'[articolo 38](#).*
- *7. Le centrali di committenza possono:*
 - a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;*
 - b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei*

propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

- 8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
- 9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.
- 10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 31](#).
- 11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
- 12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.
- 13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.
- 14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli [articoli da 115 a 121](#) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

CONSIDERATO CHE l'art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza), del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., stabilisce che:

- 1. Fermo restando quanto stabilito dall'[articolo 37](#) in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui [articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89](#);
- la suddetta normativa, con la previsione delle Centrali Uniche di Committenza, intende assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- i Comuni di **Golasacca** e **Ranco**, tutti non capoluogo di provincia, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante Convenzione, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale Unificata di Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività.

CONSIDERATO CHE:

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., costituisca una espressione *atecnica*, con la quale il

legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., come strumento alternativo all'Unione dei Comuni (*Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; Sez. Reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013*);

- l'art. 30, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 19/03/2016 con la quale i Comuni di Golasecca e Ranco hanno approvato la Convenzione per la gestione associata della centrale unica di committenza, della durata di un anno con scadenza al 11/05/2017;

DATO ATTO che tra i Comuni di **Golasecca e Ranco**, tutti non capoluogo di provincia, è stata espressa la volontà di rinnovare tale convenzione per gestire in forma associata, mediante Convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale Unica di Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività.

ATTESO che i Sindaci dei Comuni interessati hanno ritenuto che la soluzione convenzionale rappresenti lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall'art. 37, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi.

PRECISATO che le trattative si sono positivamente concluse e ognuno dei Comuni sta provvedendo a deliberare, nei tempi previsti, lo schema di Convenzione, sulla base dello schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di dover approvare lo schema di Convenzione sopra precisato, al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. 37, del Decreto Legislativo 50/2016, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'Ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture.

PRECISATO che rimangono esclusi dalla competenza della Centrale Unica di Committenza e gestiti direttamente dai rispettivi Comuni le procedure rientranti nei seguenti ambiti:

- ✓ le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte dei Comuni associati, in conformità alle disposizioni del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte dei Comuni aderenti;
- ✓ le acquisizioni di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; mediante adesione alle convenzioni CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché gli acquisti mediante accordi quadro o altro soggetto aggregatore di cui all'art. 37, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i..

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale per i Comuni associati.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede rientri tra le competenze del Consiglio Comunale la costituzione di forme associative tra Comuni.

VISTO lo schema di Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Golasecca e il Comune di Ranco, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000);

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente in questo Ente;

VISTA la Del. G.C. n. 66 del 16/06/2015 con cui si attribuivano al Sindaco le Responsabilità del Servizio di polizia locale;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Amministrativi;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2016 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali;

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 31/12/2015 con cui veniva individuato il Responsabile del servizio area urbanistica ed edilizia libera;

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 16/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, protezione civile ed ecologia;

Con voti favorevoli n. 11 espressi nei termini di legge dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. Di esprimere** la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 37, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni di Golasecca e Ranco;
- 3. Di approvare** lo schema di Convenzione, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., precisando che rimangono esclusi dalla competenza della Centrale Unica di Committenza e gestiti direttamente dai rispettivi Comuni le procedure rientranti nei seguenti ambiti:
 - le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte dei Comuni associati, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 37, del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
 - gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte dei Comuni aderenti;
 - le acquisizioni di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; mediante adesione alle convenzioni CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché gli acquisti mediante accordi quadro o altro soggetto aggregatore di cui all'art. 37, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i..
- 4. Di individuare** il Comune di Ranco, capofila della Convenzione;
- 5. Di dare atto**, la Convezione avrà validità di due anni dalla data di sottoscrizione della stessa;
- 6. Di stabilire** che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di Convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali gli organi, per quanto di propria competenza, adotteranno gli appositi atti amministrativi.

Successivamente, con separata votazione con n. 11 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale si chiude alle ore 20,30



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GOLASECCA E IL COMUNE DI RANCO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.).

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	20/10/2017	Borghi Luigia	F.to Borghi Luigia
Tecnico	Favorevole	19/10/2017	Ventimiglia Claudio	F.to Ventimiglia Claudio
Tecnico	Favorevole	19/10/2017	Panza Roberto	F.to Panza Roberto
Tecnico	Favorevole	16/10/2017	Grazioli Alessandro	F.to Grazioli Alessandro
Tecnico	Favorevole	19/10/2017	Stellato Marisa	F.to Stellato Marisa
Tecnico	Favorevole	16/10/2017	Salina Fiorenzo	F.to Salina Fiorenzo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 30/10/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 30/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ .
Golasecca, lì _____

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì, 30/10/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato